



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Operativa

OGGETTO: Attività Produttive
Commercio

Violazioni alle norme in materia agroalimentare. Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 ⁽¹⁾

Il Decreto Legge in oggetto prevede numerose disposizioni, immediatamente applicabili, relative a materie che interessano l'attività del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Di particolare interesse per le attività di vigilanza e controllo in materia sono le novità previste dall'art. 1:

- ⇒ il comma 3 prevede l'introduzione dell'istituto della **diffida**, per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria;
- ⇒ il comma 4 prevede, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, la possibilità di estinguere l'obbligazione pagando una **cifra ridotta del 30% entro 5 giorni** dalla contestazione o notificazione, con un meccanismo analogo a quello già previsto per le violazioni del C.d.S.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Considerato che, durante i controlli in ambito agroalimentare, gli operatori della Polizia Municipale, accertano con maggior frequenza le violazioni al D.L.vo n. 109/92 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, si forniscono di seguito le indicazioni da riportare sui verbali per consentire al trasgressore di pagare la sanzione, entro 5 giorni, con la prevista riduzione del 30%.

1) VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2

Etichettatura dei prodotti alimentari

- **Norma violata:** Artt. 2 e 18, comma 1, D. L.vo n. 109/92.
- **Sanzione amm.va pecuniaria:** da € 3.500,00 a € 18.000,00
 - **P.M.R RIDOTTO DEL 30%** € 4.200,00 entro 5 gg.
 - **P.M.R.** € 6.000,00 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** C.C.I.A.A.

(1) - "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea." In GU n. 144 del 24-6-2014.

2) VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 3, 10-bis e 14

Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati

Data di scadenza

Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati

- **Norma violata:** Artt.... (*specificare 3-10 bis – 14*) e 18, comma 2, D. L.vo n. 109/92.
- **Sanzione amm.va pecuniaria:** da € 1.600,00 a € 9.500,00.
 - **P.M.R RIDOTTO DEL 30%** € 2.216,67 entro 5 gg.
 - **P.M.R.** € 3166,67 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** C.C.I.A.A.

3) VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17

Denominazione di vendita – Ingredienti - Designazione degli aromi - Ingrediente caratterizzante evidenziato - Quantità - Termine minimo di conservazione - Sede dello stabilimento - Titolo alcolometrico - Lotto - Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura - Vendita dei prodotti sfusi - Prodotti non destinati al consumatore

- **Norma violata:** Artt.... (*specificare la norma violata*) e 18, comma 3, D. L.vo n. 109/92.
- **Sanzione amm.va pecuniaria:** da € 600,00 a € 3500,00 – P.M.R. € 1166,67 entro 60 gg.
 - **P.M.R RIDOTTO DEL 30%** € 816,67 entro 5 gg.
 - **P.M.R.** € 1166,67 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** C.C.I.A.A.

Come è già prassi in uso per la redazione dei verbali relativi alle violazioni al C.d.S. ⁽²⁾, per consentire all'interessato di effettuare regolarmente il pagamento ridotto entro 5 giorni, gli agenti operanti dovranno riportare sui verbali (mod. 176 bis) **in modo chiaro e leggibile** (se possibile all'interno del campo utilizzato per la descrizione della violazione) anche la seguente indicazione:

“IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI €”.

Si precisa inoltre che **sono escluse dalla riduzione del 30% tutte le fattispecie in cui è prevista l'applicazione anche di sanzioni amministrative non pecuniarie**; in tal caso, a verbale dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“RIDUZIONE DEL 30% NON AMMESSA”.

Per consentire all'interessato di effettuare il pagamento, ovvero per proporre eventuale ricorso all'autorità amministrativa competente, sul retro del verbale mod. 176 bis dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- ⇒ al quadro C punto n. 6 “*il pagamento può essere effettuato sul conto corrente postale n. 00311100 - causale: pagamento verbale n....*”
- ⇒ al quadro D punto n. 6 “*C.C.I.A.A. - Settore Sanzioni e Regolazione del Mercato - via S. Francesco Da Paola n. 24- Torino*”

Va precisato che l'esemplificazione fornita per le sole sanzioni al D. Lvo n. 109/92, non ha carattere esaustivo; pertanto, le medesime indicazioni relative all'importo ridotto del 30% dovranno essere riportate su tutti i verbali redatti in violazione di normative in materia agroalimentare.

In questa fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, in attesa della conversione in legge del Decreto, si allegano alla presente le prime indicazioni operative fornite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari, giusta Circolare Prot. n. 1148 del 2 luglio 2014, che per la chiarezza dei contenuti non necessitano di ulteriori precisazioni.

DC/dc/RB

Addì, 16/07/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI

(2) – Vds. Circolare del Corpo n. 71/13, pagg. 3 e 4